



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Orientale
Porti di La Spezia e
Marina di Carrara

Registro Concessioni

Pratica Dm0735SP

Anno 2020 N. _____

Rep. N. _____

Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale

Marina del Fezzano S.r.l.

- Vista la legge 28/01/1994 n. 84 e le successive modifiche ed integrazioni;
- Considerato che il decreto legislativo del 04/08/2016, n. 169 avente per oggetto la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28/01/1994 n. 84 ha istituito quindici Autorità di Sistema Portuale tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale costituita dai Porti di La Spezia e Marina di Carrara.
- Visto il D.M. n. 438 del 09/12/2016 recante la nomina del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, nella persona dell'Arch. Carla Roncallo, per la durata di un quadriennio a decorrere dal 16/12/2016;
- Visti l'art 36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Visto l'art. 13, comma 1, lettera a) della legge 28/01/1994 n. 84;
- Visto il Decreto n. 116 in data 02/11/2017 del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale relativo all'adozione dello schema tipo per il rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali marittime per licenza a partire dall'anno 2018;
- Vista la circolare n. 1 – prot. n. 4253 - in data 12/02/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale viene comunicato che con decreto n. 226 in data 06/12/2019 è stato fissato nella misura di – 0,75% l'adeguamento delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime ovvero l'aggiornamento

delle stesse per l'anno 2020;

- Visto il Regolamento d'uso dei beni demaniali nei porti di La Spezia e di Marina di Carrara, approvato con Decreto n. 3 in data 16/01/2020 del Presidente dell'Autorità di sistema portuale;
- Vista l'istanza, tramite modello Domanda D1, acquisita al protocollo n. 24750 del 31/12/2019, con la quale la Marina del Fezzano S.r.l. ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale marittima di cui alla licenza n. 2017/0017/SP rep. n. 20 con scadenza il 31/12/2019;
- Vista l'integrazione assunta a prot. n. 706 in data 14/01/2020;
- Vista la pubblicazione dell'istanza ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N.;
- Considerato che nessuno ha presentato entro il termine previsto nell'avviso osservazioni inerenti la concessione di cui trattasi ovvero eventuali istanze concorrenti;
- Vista la fideiussione acquisita agli atti;
- Sentito il Comitato di Gestione nella seduta del 26/02/2020;
- Vista la nota di questa Autorità di Sistema Portuale prot. n. 6336 del 14/04/2020 con la quale è stato consentito l'utilizzo del compendio demaniale marittimo, nelle more del pagamento del canone e sottoscrizione del titolo concessorio;
- Vista la L. 24/04/2020 n. 27 di conversione, con modificazioni, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Considerato che all'art. 92 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18, in sede di conversione, è

stato aggiunto, tra le altre cose, il seguente periodo: *“Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse”*;

- Visto l’art. 11 del Regolamento per esecuzione del C.d.N., il quale stabilisce che le spese di ogni genere relative agli atti di concessione, incluse quelle di registrazione, sono poste a carico del richiedente;
- Tenuto conto che allo stato degli atti non risultano motivi che impediscono l’accoglimento, sotto il profilo demaniale marittimo, dell’istanza già citata

CONCEDE

Alla Marina del Fezzano S.r.l., di seguito denominata Concessionario, con sede legale in PORTOVENERE (SP) Via dei Cantieri s.n.c. (località Fezzano), cod. fisc. 00058540113, in persona del legale rappresentante Sig. Vanelo Ugo nato a CARRARA (MS) il 19/10/1973 e residente in PORTOVENERE (SP) via Gallotti n. 21, (località Fezzano) C.F. VNLGUO73R19B832L, di occupare area scoperta – ZD 001 e ZD 002 di 4.303,00 m², specchio acqueo - SP 001 di 36.899,45 m², pontili galleggianti - OR 001 - OR 002 - OR 003 di 2.617,57 m², fabbricato 2 (pertinenza) - OE 00078 di 9,94 m², fabbricato 1 (pertinenza) - OE 00003 - OE 00077 di 443,56 m² (sedime), primo piano di 317,62 m² oltre a n. 2 terrazze di 9,19 m² e di 29,88 m², per complessivi 44.273,52 m² derivanti da specchio acqueo, pontili galleggianti, sedime ed area scoperta, allo scopo di mantenere un approdo per il turismo nautico e relative infrastrutture in località Fezzano nel Comune di Porto Venere.

La presente concessione è assentita, per quanto di competenza di questa Autorità di

sistema portuale, con decorrenza dal **01/01/2020** al **31/12/2023**.

Il canone che il Concessionario è tenuto a corrispondere per il periodo di cui sopra è pari ad € 678.657,40 (seicentoseptantottomilaseicentocinquantesette/40), fatte salve le variazioni ISTAT o le eventuali variazioni di legge o di questa Autorità di Sistema Portuale.

Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone sospeso di € 169.664,35 (centosessantanovemilaseicentosessantaquattro/35) relativo al periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

- 1) Per gli eventuali anni successivi al primo, il canone dovrà essere pagato entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della determina relativa all'anno di cui trattasi. Salva la facoltà dell'Autorità di sistema portuale di dichiarare la decadenza del concessionario per morosità, nonché il diritto di incamerare la cauzione a norma del punto 12, il ritardato pagamento del canone produrrà interessi moratori.
- 2) In caso di mancata presentazione dell'istanza di rinnovo almeno 60 giorni prima della data di scadenza della concessione, il concessionario sarà considerato rinunciatario alla concessione che scadrà ai sensi dell'art. 25 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N.. Pertanto, qualora l'occupazione permanga dopo la scadenza della concessione, il concessionario sarà considerato occupante abusivo di area demaniale marittima, soggetto a pagamento delle indennità per abusiva occupazione, e sotto tale profilo è sottoposto a norma di legge.
- 3) Entro il giorno della scadenza della presente concessione il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando le opere e i manufatti

impiantati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità di sistema portuale.

4) L'Autorità di sistema portuale ha sempre facoltà di revocare, in tutto od in parte, la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, e in particolare secondo il disposto dell'art. 42 C.d.N., senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione.

5) La decadenza può essere pronunciata nei casi previsti dall'art. 47 del C.d.N., previa comunicazione di apertura di procedimento di decadenza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, lettera b) del C.d.N. il periodo fissato per il non uso continuato della concessione è pari ad un massimo di 6 mesi, se non sorretto da giustificato motivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, lettera d) del C.d.N. il numero di rate annuali il cui omesso pagamento comporta la decadenza è fissato in una annualità.

6) In caso di cessazione della concessione, inclusa la revoca della concessione e la dichiarazione di decadenza, il Concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata e riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità di sistema portuale.

7) Qualora il Concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di sistema portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del Concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi dalle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del C.d.N., oppure rivalendosi - ove lo preferisca - sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità di sistema portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso

integra la responsabilità del Concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Autorità potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 del C.d.N.

8) Il Concessionario è direttamente responsabile verso l'Autorità di sistema portuale dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi assunti nei confronti della stessa e verso terzi di ogni eventuale danno, nocumento o pregiudizio, cagionato a persone, mezzi, cose, opere, proprietà in conseguenza dell'esercizio delle attività che costituiscono lo scopo della presente concessione.

9) Il Concessionario non può:

a) eccedere i limiti assegnatigli nell'uso e/o nell'occupazione delle aree demaniali oggetto di concessione, o variare tali limiti;

b) erigere opere non consentite, o variare quelle ammesse;

c) cedere ad altri, in tutto o in parte, quanto forma oggetto della concessione né destinarlo ad altro uso;

d) compiere atti o fatti, anche omissivi, tali da costituire o provocare il rischio di costituzione di servitù sulle aree concesse da parte dei proprietari delle aree attigue;

e) recare intralcio agli usi delle aree concesse ed alla pubblica circolazione su di esse, ove prevista.

10) Il Concessionario è tenuto a lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di sistema portuale, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N. Tale accesso può in particolare avvenire senza alcun obbligo di preavviso.

11) La presente licenza, che regolarizza esclusivamente l'occupazione demaniale

marittima, è inoltre subordinata, oltre che alle discipline Doganali e di Pubblica Sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- a) il Concessionario non può iniziare lavori eventualmente autorizzati se prima non ottiene, ove necessario, le autorizzazioni, licenze, nulla osta di competenza di altre Amministrazioni Pubbliche;
- b) il Concessionario ha l'obbligo di ottenere, ove necessario, le autorizzazioni, licenze, nulla osta di altre Amministrazioni Pubbliche e di rispettare tutte le leggi e disposizioni per l'esercizio della medesima.

12) Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N., l'Autorità di sistema portuale ha facoltà di incamerare a suo insindacabile giudizio e senza ulteriori formalità, l'intero deposito cauzionale o parte di esso effettuato dal Concessionario nelle forme previste a garanzia dell'osservanza degli obblighi di cui alla presente licenza di concessione, restando il Concessionario tenuto a reintegrarlo.

13) Al Concessionario incombe l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria, della pulizia e del decoro delle opere, dei manufatti e degli impianti eretti sulle aree concesse nonché della loro messa a norma. In particolare, costituisce specifico impegno del Concessionario, a pena di decadenza, eseguire tutti gli interventi di manutenzione necessari ad eliminare i fattori di rischio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia ambientale, compreso la rimozione di sostanze amiantose. Lo stato manutentivo di quanto oggetto della presente concessione demaniale potrà essere dall'Autorità di sistema portuale verificato e valutato in qualsiasi momento della durata della concessione. In caso di mancata o deficiente manutenzione l'Autorità di sistema portuale concedente, fatto salvo il disposto dell'art. 47 del C.d.N., vi provvederà d'ufficio, a spese del Concessionario dopo che

l'Amministrazione avrà emesso opportuna diffida fissando in essa il termine ed i lavori da eseguire, rivalendosi sulla cauzione di cui al punto 12, ferma restando la responsabilità del Concessionario per le maggiori spese e per eventuali danni a terzi, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N.

14) Il Concessionario deve adottare ogni provvedimento necessario, o anche solo opportuno, ad evitare danni e infortuni a persone, opere e cose, al fine di garantire ed assicurare la massima sicurezza sul luogo di lavoro, attenendosi, inoltre, a tutta la normativa di settore, relativa alla prevenzione degli infortuni ed in materia previdenziale, assistenziale e contributiva.


15) L'Autorità di sistema portuale non assume nessuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa, in caso di distruzione totale o parziale di quelle costruite sul demanio marittimo per effetto di erosioni od altre cause degradanti.

16) Il Concessionario manleva in maniera assoluta lo Stato e l'Autorità di sistema portuale da qualsiasi azione, molestia o condanna che potesse ad esso derivare dall'uso della presente concessione.

17) Il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta di registro sul valore totale del canone, giusta D.P.R. 26.04.1986 n° 131.

18) Il Concessionario si impegna altresì a fornire tutte le ulteriori informazioni inerenti la concessione che l'Autorità di sistema portuale riterrà di chiedere.

19) Il Concessionario si obbliga a stipulare con primaria compagnia di assicurazioni italiana o avente sede in ambito UE una polizza assicurativa che garantisca, con massimali adeguati, persone e cose da eventuali danni derivanti dai beni in concessione, se presenti, e dall'espletamento delle attività inerenti l'esercizio della



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Orientale
Porti di La Spezia e
Marina di Carrara

stessa (Responsabilità Civile Terzi – Responsabilità Civile Dipendenti). Per i beni demaniali oggetto della presente concessione la polizza dovrà essere comprensiva di copertura per rischio di incendio, scoppio, esplosione ecc.

20) Il concessionario approva, espressamente per iscritto ai fini della loro piena efficacia, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7, 13, 15 16, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme di diritto pubblico.

Condizioni particolari

La validità della presente concessione è subordinata all'esito positivo dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159.

Il concessionario, immediatamente dopo l'approvazione del progetto, pena decadenza della concessione, dovrà provvedere al completamento delle opere, come da progetto in fase di definizione, in variante alle opere previste nell'accordo di programma del 20/12/2001 e progetto approvato con decreto prot. n. 3077 del 15/04/2009.

Il concessionario, pena decadenza della concessione, è tenuto a presentare il progetto anzidetto entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente concessione.

Il Concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale della Società, impegnandosi a comunicare all'Autorità di sistema portuale, per i conseguenti adempimenti di competenza, eventuali variazioni dello stesso, nonché ogni modifica e variazione della compagine societaria che possa verificarsi durante il periodo di validità della presente concessione.

Il Concessionario è inoltre tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni

ambientali.

Per quanto concerne l'inquinamento atmosferico:

- devono essere implementate idonee procedure per la gestione delle emissioni in atmosfera in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008 e s.m.i.;
- in particolare devono essere rispettate le prescrizioni contenute nelle ordinanze dell'Autorità Portuale della Spezia in materia di prevenzione dell'inquinamento da polveri;
- deve essere rispettato quanto previsto dal Regolamento Regione Liguria n. 5 del 15/09/2009 "Regolamento per il contenimento dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della Legge Regionale 29/05/2007 n. 22 (norme in materia di energia);
- deve essere rispettata la normativa regionale.

Per quanto concerne l'inquinamento acustico:

- devono essere rispettati i limiti di emissione ed immissione acustica previsti dalla legge 477/1995 e s.m.i. e i limiti di esposizione al rumore in ambienti di lavoro previsti dal titolo VIII capo II del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- in particolare devono essere rispettate le prescrizioni contenute nelle ordinanze dell'Autorità Portuale della Spezia in materia di prevenzione dell'inquinamento da rumore.

Per quanto concerne gli scarichi idrici:

- devono essere implementate idonee procedure per la gestione degli scarichi idrici in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal Regolamento

Regionale 10 luglio 2009 n° 4, ove applicabile;

- deve essere rispettata la normativa regionale.

Per quanto concerne i rifiuti:

- devono essere implementate idonee procedure per la gestione dei rifiuti prodotti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 151/2005, dalla parte quarta D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- devono essere implementate idonee procedure per la gestione dei rifiuti prodotti in conformità a quanto previsto dal Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto della Spezia, in vigore e dall'Ordinanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale attuativa n. 96/2019 e nel rispetto dell'Ordinanza dell'Autorità Portuale della Spezia n. 7/98;
- deve essere rispettata la normativa regionale.

Per quanto concerne la prevenzione e gestione delle emergenze:

- per le attività cantieristiche e lavorative devono essere rispettate le prescrizioni in materia di prevenzione incendi (D.M. 10/03/1998 e D.P.R. 151/2011 e s.m.i.), sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- devono essere rispettate le prescrizioni del D.M. Ambiente n. 20 del 24/01/2011 "Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori";
- devono essere rispettate le generali norme antincendio e di pubblica sicurezza;
- deve essere rispettata la normativa regionale.

Sul sito dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale è disponibile la

MLE

8

Politica Ambientale di cui si richiede la presa visione.


Il Concessionario è consapevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento 2016/679 UE, del trattamento ed utilizzo, anche attraverso strumenti informatici e telematici, di tutti i dati conferiti e riportati nella presente e negli atti istruttori del procedimento, per le finalità strettamente connesse al procedimento amministrativo cui essi sono destinati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti e/o ritenuti opportuni e/o necessari. Il Concessionario potrà esercitare i propri diritti in merito al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 15 e 22 del Regolamento 2016/679 UE.

La presente licenza viene sottoscritta dal concessionario, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni e degli obblighi qui sopra espressi, senza eccezione o riserva alcuna e poi ratificata dal Presidente.

La Spezia, _____

IL CONCESSIONARIO
per Marina del Fezzano S.r.l.

Ugo Vanello



IL PRESIDENTE
Arch. Carla Roncallo